

ATTRIBUZIONE DI COGNOME PATERNO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➤ **Art. 262 c.c.: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio**

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [c.c. 258]. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

CHI PUO' RICHIEDERLO

- *i genitori del minore*

COME SI RICHIEDE

- *istanza presentata al Tribunale competente per territorio e corredata dei seguenti documenti:*

- a) copia integrale dell'atto di nascita (che includa il riconoscimento del padre del minore)
- b) fotocopia dei documenti di identità del padre e/o della madre
- c) nota di iscrizione a ruolo su codice a barre (scaricabile dal sito istituzionale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.wpe)

COSTI

- 1) marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
2) contributo unificato di € 98,00 per spese di iscrizione del procedimento

MODULISTICA

- modulo n. 1